

Roma, 5 luglio 2011

Circolare n. 177/2011

**AI SIGG.RI PRESIDENTI
CONFSERVIZI MARCHE E PUGLIA
A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

OGGETTO:

A) DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27 MAGGIO 2011 – MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE MORATORIO.

B) COMUNICATO PRESIDENTE A.V.C.P. 10 GIUGNO 2011 – VALIDITA' ATTESTATI SOA.

C) COMUNICATO A.V.C.P. 24 GIUGNO 2011 - QUALIFICAZIONE NELLE CATEGORIE LE CUI DECLARATORIE PREVEDONO L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI.

* * * * *

A) DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27 MAGGIO 2011 – MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE MORATORIO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2011 è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 maggio 2011, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha rideterminato al misura del tasso di interesse di mora, nonché il relativo periodo di vigenza da applicarsi nei pagamenti in conto e sulla rata di saldo, ai sensi e per gli effetti dell'art' articolo 133 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La nuova misura degli interessi moratori, che sostituisce quella del 4,28 %, stabilita per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, con d.m. 14 giugno 2010, è fissata al 4,08 % per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

B) COMUNICATO PRESIDENTE A.V.C.P. 10 GIUGNO 2011 – VALIDITA' ATTESTATI SOA

Il Presidente dell'A.V.C.P. ha fornito prime indicazioni operative in merito alle disposizioni contenute all'art. 357 del d.P.R. 207/10, che ha introdotto una complessa disciplina transitoria in materia di sistema di qualificazione delle imprese, dall'8 giugno 2011 (data di entrata in vigore del Regolamento) al 6 giugno 2012.

In particolare, l'Autorità fornisce, in primo luogo, indicazioni in ordine alla validità delle attestazioni SOA rilasciate ai sensi del d.P.R. n. 34/00, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

- modalità di rilascio delle attestazioni di qualificazione nel periodo transitorio;
- dimostrazione dei requisiti correlati alle categorie OG10, OG11, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20, OS21 e OS2, di cui all'allegato A) del d.P.R. n. 34/00, ai fini della partecipazione alle gare nel periodo transitorio;
- predisposizione dei bandi nel periodo transitorio.

Per quanto concerne, segnatamente, la validità delle attestazioni di qualificazione rilasciate ai sensi del d.P.R. n. 34, l'A.V.C.P. afferma che, in base al principio "*tempus regit actum*", ai contratti di qualificazione sottoscritti fino alla data dell'8 giugno 2011 si applica la disciplina regolamentare prevista dal citato d.P.R. n. 34. Di conseguenza, i contratti per variazioni minime, per verifica triennale, per integrazioni di categorie/classifiche e per rinnovo dell'attestazione, sono disciplinati dalle norme vigenti al momento della stipula del relativo contratto.

Durante il periodo transitorio e, in alcuni casi (per le categorie "non variate"), anche oltre tale periodo, coesisteranno due tipologie di attestazioni di qualificazione, entrambe utilizzabili ai fini della partecipazione alle gare: le attestazioni rilasciate sulla base del d.P.R. n. 34/00 e quelle emesse ai sensi del Regolamento. Al fine di evitare equivoci, l'Autorità ritiene di adottare specifiche modalità operative per consentire alle stazioni appaltanti di verificare con esattezza la legittimità delle attestazioni presentate dalle imprese in fase di partecipazione alle gare. In tal senso, l'Autorità metterà a disposizione delle SOA due modelli di attestazione: il modello attualmente utilizzato (*ex* d.P.R. n. 34) ed un ulteriore modello dove verrà esplicitato il riferimento al Regolamento. Di conseguenza, per ciascuna impresa qualificata, nel Casellario informatico saranno visualizzate in maniera distinta le relative attestazioni, così come nell'elenco "storico" delle attestazioni, attraverso la specificazione della norma di riferimento. In tal modo le stazioni appaltanti saranno messe nelle condizioni di capire se l'attestazione esibita dall'impresa partecipante si riferisca alle categorie di cui all'allegato "A" del d.P.R. n. 34/00 o alle categorie di cui all'allegato "A" del d.P.R. 207/10.

Come noto, l'art. 61, commi 4 e 5, del Regolamento n. 207 ha introdotto un nuovo sistema classificatorio delle categorie di lavori, modificando i limiti di importo di tutte le classifiche a seguito dell'arrotondamento, in cifra tonda alle migliaia, dei limiti di importo previsti dal d.P.R. n. 34, indicati in lire in cifra tonda e convertiti in euro. Tuttavia, l'arrotondamento in eccesso eventualmente risultante in base a tale nuovo sistema classificatorio è irrilevante durante il periodo transitorio, in quanto, ai sensi dell'art. 357, comma 16, del Regolamento, le stazioni appaltanti devono predisporre i bandi di gara applicando le categorie e classifiche previste dal citato d.P.R. n. 34/00.

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

Al termine del periodo transitorio, ossia dal 7 giugno 2012, in virtù dell'automatismo previsto dall'art. 357, comma 12, del Regolamento, gli importi di classifica contenuti nelle attestazioni rilasciate sulla base di contratti stipulati prima dell'8 giugno 2011 si intendono sostituiti, in via automatica, dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5, del Regolamento.

Resta inteso che, anche durante il periodo transitorio, le SOA, ai fini del rilascio di nuove attestazioni in regime di Regolamento, dovranno valutare il possesso dei requisiti rispetto ai nuovi limiti di importo e rilasciare, su richiesta delle imprese, le attestazioni anche con riferimento alle nuove classifiche III-bis e IV-bis.

C) COMUNICATO A.V.C.P. 24 GIUGNO 2011 - QUALIFICAZIONE NELLE CATEGORIE LE CUI DECLARATORIE PREVEDONO L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI.

Come noto, con l'entrata in vigore del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007 - sono stati abrogati, tra l'altro, gli artt. da 107 a 121 del T.U. di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16.

Di fatto, nel d.m. 37/08 è stato assorbito integralmente il contenuto della legge n. 46/90. Le novità più rilevanti introdotte dal regolamento n. 37/08 sono state, in sintesi:

- l'abrogazione, senza previsione di una norma equivalente in sostituzione, dell'art. 108, comma 3, che poneva una corrispondenza tra l'abilitazione prescritta dalla legge 46/90 ed il regime di qualificazione SOA;
- il rafforzamento del rapporto esclusivo di "immedesimazione" del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).

Alla luce di tali novità, l'Autorità di Vigilanza ritiene che non possa più sostenersi l'indicazione che il possesso della abilitazione *ex d.m. 37/08* "... può essere comprovato mediante la produzione del certificato della Camera di Commercio, ovvero di attestazione SOA per quelle categorie, di cui alla declaratoria contenuta nell'allegato A al dPR 34/00, alle quali possono essere ricondotte le lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'articolo 1 della Legge 46/90; ...", tenuto conto che l'art. 108, comma 3, del d.P.R. 380/01 - come precisato - è stato abrogato.

In buona sostanza, il principio per il quale il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 1, del d.P.R. n. 34/00, risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione e risulta valido anche con riferimento agli appalti di valore inferiore a 150.000,00 euro. Ciò, tenuto altresì conto che, secondo consolidata giurisprudenza, la stazione appaltante non ha titolo per pretendere, attraverso le disposizioni del bando di gara, forme di qualificazione ulteriori o più gravose rispetto a quelle previste nell'ambito del nuovo sistema di qualificazione.

Ad avviso dell'Autorità, il suindicato orientamento deve ritenersi applicabile anche agli interventi rientranti nelle categorie di qualificazione: OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30 e, pertanto, l'abilitazione contemplata dall'art. 3 del d.m. 37/08 costituisce un requisito di esecuzione e non di

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d'appalto, conformemente a quanto statuito nella Deliberazione della Autorità n. 108/02, in ragione della quale: *“il possesso della medesima abilitazione può altresì essere comprovato dall'impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti.”*.

In conclusione, in riforma a precedenti atti di indirizzo della A.V.C.P., né le SOA né le stazioni appaltanti possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d'appalto, aventi ad oggetto l'installazione di impianti all'interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del d.m. 37/08 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

